

Procedura obbligatoria di conciliazione per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

26 Settembre 2013

Con risposta ad istanza di interpello n. 27/13, di cui si allega copia, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 7, Legge n. 604/66, così come modificata dall'art. 1, comma 40, Legge n. 92/12, relativa alla procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Al riguardo, il dicastero ha chiarito che nel caso in cui sussistano i requisiti dimensionali (nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale) ed il licenziamento sia per giustificato motivo oggettivo, l'art. 7 di cui sopra trova applicazione anche per le agenzie di somministrazione.

Non risultando disposizioni che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione, pertanto, la procedura obbligatoria di conciliazione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il licenziamento venga effettuato da una agenzia di somministrazione nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, sia che questi siano dipendenti diretti dell'agenzia che inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici dislocate nell'ambito del territorio nazionale.

[13088-Interpello n. 27-2013.pdf](#) [Apri](#)